

Repertorio N. 34437

Raccolta N. 12506

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di dicembre (29/12/2015) alle ore diciassette e minuti zero (ore 17.00).

In Stradella, via Marconi n. 35 presso la sede della Sala Consiliare.

Davanti a me Dott. Marco Boiocchi, notaio in Casteggio, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia.

E' comparso il signor:

MAGGI LUIGI, nato a Stradella (PV) il 28 ottobre 1937 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "BRONI STRADELLA SPA" con sede in Stradella (PV) Via Cavour n. 28, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 4.301.287,95 quattromilionitrecentounmiladuecentoottantasette/95) diviso in numero 430.128.795 azioni del valore di euro 0,01 ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese di PAVIA al n. 01599690185, anche quale codice fiscale e partita I.V.A. iscritta al Repertorio Economico amministrativo al n. 196357, munito di tutti gli occorrenti poteri come da vigente statuto.

Comparente della cui identità personale qualifica e poteri io Notaio sono certo il quale col presente atto mi chiede di ricevere con pubblico verbale l'assemblea dei soci della predetta società riunita, in questi luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione come da lettera spedita a tutti i soci il 18 Dicembre 2015 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- comunicazioni del presidente
- adeguamento dello statuto della società in conformità all'Ordinamento Comunitario ai fini dell'affidamento dei servizi pubblici locali in house providing da parte dei Comuni soci
- varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di legge e ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il comparente, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato che:

- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come da verbale redatto dallo stesso Presidente in data 28 Dicembre 2015

- sono presenti numero cinquantasei soci di cui ventinove in proprio e ventisette per delega; assenti venticinque soci; i presenti portanti complessivamente numero azioni 392.286.910 (trecentonovantaduemilioniduecentottantaseimilanovecentodieci) pari al 91,2022% (novantuno virgola duemilaventidue per cento)

REGISTRATO

per via telematica

a Pavia

il 26/01/2016

al n. 1040

Serie 17

con €. 200,00



del capitale del valore nominale di complessivi euro  
3.922.869,10 (tremilioninovecentoventiduemilaottocentosessantatanove/10)

dettagliatamente indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"

come da libro soci esibitomi da cui risulta che tutti i presenti sono regolarmente iscritti a libro soci e legittimati a partecipare alla presente assemblea .

- per l'Organo Amministrativo è presente il costituito e i consiglieri Lodi Giovanni, Martinotti Angela, Fiamberti Riccardo, Bergonzi Davide, Giannini Isabella; assenti i consiglieri Del Poggio Antonio, Crivelli Alfredo e Ciaramella Simone

- per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci Brega Giuseppe e Chiesa Giancarlo, Borella Giampaolo

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, e pertanto il Presidente ritenuti pienamente legittimati i presenti a partecipare alla presente assemblea, ritute valide e legittime le deleghe conservate a cura dello stesso presidente negli atti della società, considerato che sono state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 13 dello statuto sociale in quanto sono presenti tanti soci che rappresentano il 91,2022 % tutti regolarmente iscritti a libro soci

#### DICHIARA

l'assemblea validamente costituita sulla base delle presenze sopra indicate e pertanto atta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale comunica ai soci che la società è ormai quasi intermante pubblica essendosi avviata la procedura per la liquidazione dei soci privati

sul secondo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra brevemente le modifiche che vengono apportate allo statuto distribuito ai soci presenti e depositato presso la sede sociale e contenente modifiche a tutti gli articoli del vigente statuto ed in particolare degli artt. 3 (oggetto) e 4 (durata) nonché degli artt. 7 (capitale sociale e azioni, introducendo una nuova categoria di azioni) 8 - 11 - 13 - 17 e 19

L'assemblea, dopo breve discussione, col voto contrario del Comune di Arena Po il quale non concorda con la formulazione proposta dagli artt. 16-17 e 18, con l'astensione del socio CO.GE.S.P.I. SCARL SRL e col voto favorevole degli altri soci presenti espresso per alzata di mano pertanto col voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 54,9721% (cinquantaquattro virgola novemilasettecentoventuno per cento) del capitale sociale

#### DELIBERA

- di modificare tutti gli articoli che compongono lo statuto

o sociale nel senso di introdurre in via generale il principio  
- che la società BRONI STRADELLA SPA diviene una società so-  
- stanzialmente pubblica nella quale slo i soci pubblici hanno  
i il controllo della stessa ed esercitano un controllo analogo  
ti equivalente a quello che ogni ente pubblico esercita al-  
l'interno nei confronti dei propri uffici

In particolare si precisache le azioni vengono divise in due  
categorie . La categoria "A" che spetta ai soci pubblici e la  
categoria "B" che ha limitazioni nel diritto di voto e viene  
assegnata tutti quei soci non aventi i requisiti indicati  
all'art. 7.1 lett. A del nuovo statuto.

- di prevedere il controllo analogo all'art. 16

di adottare tutte le modifiche contenute nella bozza di-  
istribuita ai soci, precisandosi che entro quindici giorni  
dall'iscrizione al registro imprese della presente delibera la  
società provvederà a ritirare i certificati azionari emessi  
per sostituirli con altri portanti le nuove categorie di a-  
zioni

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale qui  
allegato sotto la lettera "B"

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene  
chiusa alle ore diciotto e minuti venticinque (ore 18.25).

Il presente atto è stato da me notaio letto al costituito che  
ha dichiarato di approvarlo sottoscrivendolo con me notaio  
alle ore diciotto e minuti venticinque (ore 18.25).

E' stato in parte scritto a mezzo elaboratore elettronico da  
persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su sei  
facciate di tre fogli, l'ultima sin qui.

Firmato: Luigi Maggi - Marco Bolocchi Notaio (sigillo)



-----ALLEGATO "B" AL N. 12.506 DI RACCOLTA-----

-----STATUTO DELLA SOCIETA' "BRONI STRADELLA SPA"-----

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE-----

1.1. E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione-----

-----"BRONI STRADELLA SPA"-----

1.2 La società, con prevalenza assoluta di capitale pubblico, opera in conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario ed interno, per la configurazione e strutturazione del modello cosiddetto in house providing quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali.-----

1.3 La Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunti degli Enti Pubblici Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi.---

1.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti, ed assume ogni necessaria iniziativa al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing.-----

ART. 2 - SEDE-----

2.1 La Società ha sede in Stadella (PV).-----

2.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di costituire filiali, agenzie o rappresentanze e/o sopprimerle in conformità alla normativa vigente ed applicabile.-----

2.3 La rappresentanza legale della Società è del Presidente, salva la nomina di un Consigliere Delegato in conformità al presente Statuto. e alla normativa vigente ed applicabile.---

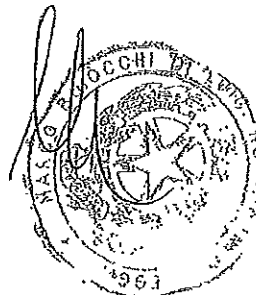
ART. 3 - OGGETTO-----

3.1 La Società ha come oggetto sociale, in via prevalente e preminente, l'attività di organizzazione, gestione ed esecuzione, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate anche congiuntamente ad altri Enti locali e/o collegate o comunque partecipate, di servizi pubblici locali e le attività ad essi connesse e complementari affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano.-----

3.2 A titolo esemplificativo la Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti:-----  
attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;-----

attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; -----

servizi territoriali a rete ivi compreso, ove consentito e nelle forme previste dall'ordinamento, il servizio di distribuzione gas;-----



attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate, ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, conferite o realizzate dalla Società direttamente, o anche da terzi, ma comunque in funzione dell'erogazione dei predetti servizi.-----

3.3 I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

3.4 La Società può detenere la proprietà di reti, impianti, dotazioni relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente, nonché in conformità ai contratti di servizio che ne disciplinano, compatibilmente con l'ordinamento, regole ed oneri.-----

3.5 La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate in via esemplificativa ai precedenti commi, nonché compiere tutte le operazioni che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e, solo per quest'ultimo fine, e comunque nei limiti imposti in ogni tempo dall'ordinamento vigente e dai successivi commi 3.6 e 3.7 e non quale attività prevalente:-----

potrà assumere partecipazioni in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio, purché tali partecipazioni salvaguardino l'interesse della società e non ne snaturino gli scopi. Potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; -----

potrà compiere operazione di carattere commerciale industriale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario, nonché concedere avalli, fidejussioni e garanzie; potrà partecipare a gare d'appalto anche eventualmente in associazione con altre imprese, nonché svolgere tutte le attività connesse ai servizi predetti e funzionali al perseguimento di propri fini sociali, così come potrà assumere la gestione di impianti e/o servizi inerenti l'oggetto sociale; - potrà svolgere ogni altra attività affidata dagli Enti Locali Soci purché ciò non snaturi il modello in house providing ed in ogni caso con obbligo, occorrendo, di tempestiva riorganizzazione societaria nel caso in cui tali attività divenissero incompatibili con il predetto modello.-----

3.6 Le operazioni ed attività connesse e complementari indicate al precedente punto 3.5. potranno essere svolte dalla Società nei limiti imposti in ogni tempo dall'ordinamento e purché non pregiudichino in alcun modo il preminente, efficiente ed economico espletamento dei servizi indicati in via esemplificativa al punto 3.2 del presente articolo a favore

dei Comuni Soci e delle rispettive comunità di riferimento e non snaturino il modello in house providing.-----

3.7 La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli Enti Locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, ferme restando in ogni caso le obbligazioni già assunte dalla Società anteriormente alla modifica statutaria che ha introdotto la presente previsione.-----

3.8 Nell'ambito della sua attività la Società si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, evitando rapporti con operatori ed imprese che in qualche modo siano collegabili con attività non moralmente ed eticamente compatibili. Essa privilegerà ed incentiverà rapporti con operatori che svolgano attività aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana. La stessa società potrà compiere tutte le attività connesse e strettamente strumentali a quelle innanzi indicate anche se consistenti in attività finanziarie e relative a valori mobiliari escluso in ogni caso lo svolgimento di tali attività verso il pubblico e comunque in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.-----

#### ART. 4 - DURATA-----

4.1 La Società ha durata fino al trentun dicembre duemila-sessanta (31/12/2060). La sua durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.-----

4.2 Essa potrà essere sciolta prima della scadenza per le cause e nei modi previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

#### ART. 5 - SOCI-----

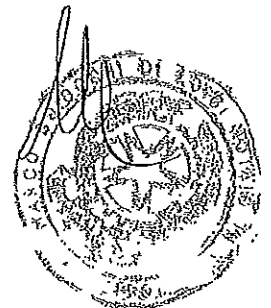
5.1 Sono Soci fondatori della Società i Comuni che abbiano deliberato la sua costituzione partecipando al primo atto costitutivo.-----

5.2 Potranno entrare a far parte della Società soltanto Enti Pubblici Locali per l'affidamento di servizi pubblici alla Società, in conformità al presente Statuto ed al contratto di servizio che i soci devono obbligatoriamente sottoscrivere; nonché società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici locali ed in connessione ad essi.-----

5.3 L'ammissione potrà avvenire, previa domanda scritta, con deliberazione dell'Assemblea che abbia ottenuto la maggioranza assoluta del capitale sociale purché rappresentativa della maggioranza del capitale detenuto dai Soci Pubblici, nonché della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci.-----

#### ART. 6 - FINANZIAMENTI-----

6.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di



rimborso, nel rispetto della normativa vigente.

#### ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

7.1 Il capitale sociale è determinato in euro 4.301.287,95 (Euro quattromilioni trecentounomila duecentoottantasette/95 diviso in n. 430.128.795 (numero quattrocotrentamiliardi centoventottomilasettecentonovantacinque) azioni del valore nominale di Euro 0,01 (euro zero/01) cadauna suddivise nelle seguenti categorie:-----

A. azioni ordinarie possedute da Soci Pubblici e pertanto dagli Enti Pubblici Locali Soci, nonché dalle Società a capitale interamente pubblico Socie costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici Locali ed in connessione ad essi;-----

B. azioni possedute dai Soci privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al precedente allinea, che non superano e non possono superare la metà del capitale sociale, che non attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 5.3, ovverosia gradimento sull'ingresso di nuovi soci; all'articolo 8, gradimento sul trasferimento azioni; all'articolo 12.8, lettere a), nomina del consiglio di amministrazione; all'articolo 12.8, g), decisioni strategiche; all'articolo 12.10, numero i), decisioni riguardanti il servizio di un singolo Comune Socio; all'articolo 12.11, lettera c, operazioni di fusione e scissione; e comunque su ogni argomento che possa incidere sull'indirizzo e sul controllo della Società riservato, autonomamente e congiuntamente, agli Enti Locali Soci nel rispetto del modello prescelto in house providing. Ai titolari di azioni della categoria B non è riconosciuto il diritto di prelazione previsto dal successivo articolo 8.-----

7.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea qualora se ne ravvisi la necessità in rapporto al miglior conseguimento degli obiettivi sociali nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

7.3 Anche le azioni di nuova emissione avranno un valore nominale.-----

7.4 Le azioni sono nominative ed il loro possesso comporta l'accettazione dello Statuto e di tutte le deliberazioni assembleari.-----

7.5 Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto ad eccezione dei limiti previsti per quelle di categoria B.-----

7.6 La Società non riconosce che un solo proprietario per ogni azione.-----

7.7 Le azioni non possono essere sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno ed in garanzia senza la preventiva deliberazione favorevole dell'Assemblea della Società e comunque nel

rispetto delle normative vigenti.-----

7.8 Si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 2376 c.c. con la precisazione che, salvo previsioni di legge inderogabili, le assemblee speciali degli appartenenti alla categoria interessata si svolgeranno secondo le regole di convocazione di cui all'art. 12 del presente statuto e saranno valide in prima convocazione se riportano il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale detenuto dagli appartenenti alla categoria interessata, mentre in seconda convocazione sono valide se riportano il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale detenuto dagli appartenenti alla categoria interessata.-----

ART. 8 - TRASFERIMENTI DELLE AZIONI -----

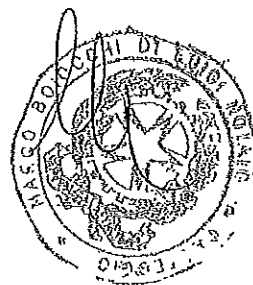
8.1 Le azioni sono trasferibili secondo le modalità di seguito previste soltanto a Enti Pubblici Locali per l'affidamento di servizi pubblici alla Società partecipata; nonché a Società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente di servizi pubblici locali ed in connessione ad essi.-----

8.2 Il socio che intenda alienare o comunque cedere le azioni o parte di esse dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata, indicando le condizioni di alienazione, la denominazione del proposto acquirente, la sussistenza delle condizioni di procedibilità di cui ai precedenti comma 1, nonché all'articolo 5, comma 2, nonché deve offrire le azioni in questione, a titolo di prelazione, agli altri soci titolari di azioni di categoria A in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. -----

8.3 Il Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della volontà di cessione, convoca l'Assemblea la quale delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto e pertanto della maggioranza assoluta del capitale pubblico, purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Soci, sul gradimento dell'acquirente proposto, che dovrà essere motivatamente espresso in ordine all'assenza di conflitti di interesse e/o di conflitti rispetto agli obbiettivi perseguiti dalla Società, nonché sulla scorta dei requisiti obiettivi di affidabilità, di capacità tecnica e produttiva. Fermo restando pertanto il diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. ove il diniego di gradimento non fosse adeguatamente motivato conformemente a quanto previsto al primo periodo del presente comma.-----

8.4 I soci hanno diritto, a parità di condizione, di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni messe in vendita, in proporzione alle azioni già possedute ad esclusione dei titolari di azioni di categoria B.-----

8.6 Il Presidente fissa il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, comunque non superiore a sessanta giorni e non inferiore a trenta dal ricevimento della comunicazione della



volontà di cessione delle azioni.-----

8.7 I trasferimenti e le alienazioni delle azioni intervenuti nel rispetto del presente articolo comporteranno l'automatica conversione delle azioni di categoria B in azioni di categoria A. -----

8.8 I trasferimenti e le alienazioni delle azioni intervenuti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono comunque efficaci ed opponibili alla società, che legittimamente non provvederà alla relative annotazioni nel libro dei soci.-----

#### Art. 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE-----

9.1 Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea, dovrà stabilire il reintegro da parte dei soci, stabilendone termini e modalità e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, fermo restando, però, il rispetto della configurazione sociale costituita dalla prevalenza assoluta del capitale pubblico e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti articoli 5, comma 2 e 7, nonché della normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

#### ART. 10 - CONFERIMENTI-----

10.1 I soci possono operare conferimenti alla Società anche non in danaro a specificazione di quanto previsto all'art.2342 C.C. e comunque nel rispetto delle norme vigenti ed applicabili alla Società.-----

#### ART. 11 - UTILI-----

11.1 Eventuali utili saranno destinati in primo luogo a copertura di perdite, in quanto esistenti, e, per la rimanenza, al netto della quota minima da prevedersi per legge al fondo di riserva, prioritariamente per la costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'Assemblea.---

#### ART. 12 - ASSEMBLEA -----

12.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o eventualmente dissenzienti.-----

12.2 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria, a norma di legge, e può svolgersi in prima o in seconda convocazione.---

12.3 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, da tenersi presso la Sede Sociale o altrove sussistendone i presupposti di legge, è convocata almeno otto giorni prima della data stabilita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci, ai Consiglieri d'Amministrazione, ai Sindaci Effettivi della Società, o con altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione tanto ai singoli soci, che ai Consiglieri d'Amministrazione e ai Sindaci Effettivi della Società.-----

12.4 L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Le Assemblee saranno valide anche in mancanza delle sopraelencate formalità qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società oppure la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. L'assemblea ordinaria è in ogni caso convocata:

ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga utile od opportuno anche al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della società; quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale; quando ne sia fatta richiesta dal Comitato sul Controllo Analogico, con propria deliberazione motivata su rilevati scostamenti dell'operato della Società rispetto agli obiettivi ed ai livelli prestazionali che la società deve perseguire sulla base dei piani, programmi e delle indicazioni strategiche date dall'Assemblea;

nonché negli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto

12.7 L'Assemblea Straordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione ogni e qual volta esso lo riterrà opportuno o necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta da tanti soci da rappresentare il decimo del capitale sociale o, ancora, quando lo richiedano i Sindaci della Società; negli ultimi due casi l'Assemblea dovrà tenersi entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

12.8 Spetta all'Assemblea Ordinaria:

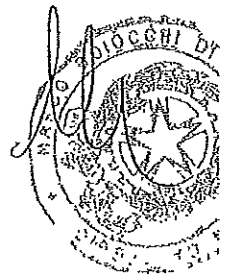
a) eleggere i componenti, ivi compreso il Presidente, del Consiglio d'Amministrazione determinandone il numero in conformità alla normativa vigente;

b) approvare il bilancio e l'utilizzo degli utili;

c) approvare eventuali Regolamenti interni per il miglior funzionamento della Società e le eventuali successive modificazioni a tali Regolamenti;

d) autorizzare il Consiglio di Amministrazione per ogni eventuale atto che lo stesso ritenga di sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;

e) nominare i componenti il Collegio Sindacale e fissarne l'emolumento in conformità all'ordinamento vigente;



f) stabilire il compenso annuo per il Presidente e per i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità all'ordinamento vigente;-----

g) approvare la relazione previsionale, le direttive generali di azione, gli atti di programmazione, i programmi di intervento e di investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti Partecipati;-----

h) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

i) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza a norma di legge. -----

12.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza del capitale sociale rappresentato dai presenti e le sedute sono valide in prima convocazione se è presente anche per delega, almeno il 75% del capitale sociale, in seconda convocazione è valida ove sia presente almeno il 51% del capitale sociale, anche per delega.-----

La prima e la seconda convocazione avvengono in giorni diversi.-----

12.10 In deroga alle previsioni di cui al precedente comma 12.9, al fine di garantire i presupposti dell'in house providing e pertanto che i Comuni Soci esercitino un controllo congiunto sulla Società ed ogni singolo Comune aderente alla Società; anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, eserciti sulla stessa Società un controllo effettivo quale quello che esso esercita sui servizi direttamente gestiti:-----

i. per le deliberazioni attinenti la gestione di servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società sul territorio di un singolo Comune, le decisioni sociali dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il consenso esplicito e vincolante del Comune interessato a tali opere e gestioni locali e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato. -----

ii. per le deliberazioni di cui al precedente comma 12.8 lettere a), b), g) ed h), ovverosia per l'elezione del Consiglio Amministrazione, approvazione bilancio e distribuzione utili, approvazione relazioni e direttive generali e deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sia in prima, che in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo di cui al successivo art. 17, il quale dovrà esprimerlo obbli-

gatoriamente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'Assemblea potrà procedere prescindendo dal parere.

12.11 Spetta all'Assemblea Straordinaria: -----

- a) deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione del presente Statuto;-----
- b) decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;
- c) deliberare operazioni straordinarie di fusione e di scissione secondo le competenze assegnate dalla legge;-----
- d) decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza a norma di legge.-----

12.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide in prima convocazione se riportano il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, mentre in seconda convocazione sono valide se riportano il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fermo restando che, in entrambi i casi, per la validità della deliberazione:-----

le predette maggioranze devono essere rappresentative anche della maggioranza del capitale sociale detenuto dai Soci Pubblici, nonché della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci. -----

deve essere stato richiesto, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, il parere del Comitato sul Controllo Analogo di cui al successivo art. 16, il quale dovrà esprimerlo obbligatoriamente, ancorchè in modo non vincolante, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'Assemblea potrà procedere prescindendo dal parere.-----

Restano comunque salve le disposizioni di legge inderogabili.

12.13 L'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dagli articoli 2370 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle norme vigenti applicabili alla Società, ivi comprese quelle in materia di Società pubbliche in house costituite per l'erogazione di servizi pubblici locali.-----

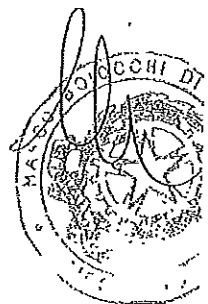
12.14 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, all'Assemblea stessa.

12.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti assumendo la direzione dell'assemblea per la fase inerente la nomina del presidente il socio pubblico detentore del maggior numero di azioni.-----

12.16 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario della stessa e, per il caso di votazioni, due Scrutatori tra gli ammessi all'Assemblea.-----

12.17 I processi verbali delle Assemblee saranno stesi in apposito libro e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.-----

12.18 Nei casi di cui all'articolo 2375 del Codice Civile, il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio, previamente designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da



chi ne fa le veci.-----

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, in conformità alla normativa vigente ed applicabile.-----

13.2 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea, con voto unanime, o, in assenza di tale presupposto, a maggioranza del capitale sociale detenuto dai Soci Pubblici purché rappresentativa anche della maggioranza numerica degli Enti Locali Soci, salvo previsioni di legge inderogabili. . -

13.4 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

13.5 Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà scaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea nel termine massimo di sessanta giorni per la nomina dei nuovi Amministratori.-----

13.8 Se, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare nel corso del periodo di nomina uno o più amministratori, i sostituti temporanei vengono cooptati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2, dal Consiglio di Amministrazione fino alla convocanda Assemblea Ordinaria che procederà alla sostituzione sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2.-----

13.9 Il sostituto dura in carica per il periodo per il quale sarebbe stato in carica l'Amministratore sostituito.-----

13.10 Se in epoche successive, prima dell'Assemblea Ordinaria, il numero degli Amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione supera la maggioranza, si fa ricorso alla procedura di cui al comma 1.-----

13.11 I componenti il Consiglio sono rieleggibili alla loro scadenza.-----

13.12 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compimento di tutti gli atti opportuni e/o necessari per il perseguimento degli scopi sociali in attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ad esclusione di quelli che siano demandati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi della Società stessa.-----

13.13 E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di delegare al Presidente propri poteri mediante deliberazione formale che li individui.-----

13.14 Ove richiesto dall'Assemblea e/o dal Comitato sul Controllo Analogo sul motivato presupposto che vi siano scostamenti dell'operato della società rispetto agli indirizzi ed alle direttive gestionali dettate dall'Assemblea e/o deviazioni dai requisiti del modello in house e/o rilevati disservizi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce in merito. -----

13.15 In ogni caso l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli Enti locali soci rapporti semestrali sull'an-

damento dei servizi erogati.-----

13.16 Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, o con avviso da consegnarsi a mano, dal Presidente, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo particolari e comprovati motivi di urgenza che ne impongano l'immediata convocazione, nel qual caso il relativo avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche mediante telegramma, telex o fax o avviso con prova di ricevimento.-----

13.17 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di tanti componenti da costituire la metà di quelli in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.-----

13.18 Non è in alcun caso consentito il voto per delega.-----

#### ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE -----

14.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto.-----

14.2 Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto e dura in carica tre anni. -----

#### ART. 15 - CONTROLLO CONTABILE-----

15.1 Il controllo contabile della Società è esercitato alternativamente:-----

dal Collegio Sindacale, ove consentito e nelle forme di legge; da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

#### ARTICOLO 16 - COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO-----

16.1 Il Comitato sul Controllo Analogico è composto da nove membri nominati dall'Assemblea, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Locali Soci che hanno affidato servizi alla Società, tra i rappresentanti legali dei medesimi e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Comuni Soci, e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività: tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti;-----  
due membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;-----  
tre membri individuati tra i rappresentati dei Comuni Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti;-----  
un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.-----

16.2 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, fatta salva l'anticipata decadenza automatica in caso di anteriore scadenza del mandato elettorale del Comune di cui il componente è rappresentante.-----

16.3 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno



o più componenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società si attiverà per la pronta sostituzione dei membri cessati, in coerenza con le modalità ed i criteri di nomina individuati dal presente Statuto.

16.4 Il Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile successiva alla modifica statutaria che ne ha previsto la costituzione.

16.5 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto e fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato:

almeno due volte l'anno;

ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Enti Locali Soci non inferiore a cinque;

ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.

#### ARTICOLO 17 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO

17.1 Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.

17.2 Nel caso la decisione riguardi interessi territoriali esclusivi di un singolo Ente Locale Socio, privi di carattere sovra-comunale, dovrà essere acquisito il voto favorevole del membro del Comitato eletto in rappresentanza dell'Ente Locale interessato dalla decisione.

#### ARTICOLO 18 - COMPETENZE DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

18.1 Il Comitato di Controllo Analogico è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità al presente statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio.

18.2 Il Comitato sul Controllo Analogico conseguirà tali finalità a mezzo dell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esso riconosciuti dal presente Statuto e pertanto:

esprimendo pareri preventivi obbligatori sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli organi sociali sono tenuti a richiedere ai sensi dei precedenti punti 12.10 e 12.12 e in ogni altro caso previsto nel presente Statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;

chiedendo la convocazione dell'Assemblea nei casi previsti al precedente articolo 12.6 e pertanto su delibera motivata da rilevati scostamenti dell'operato della Società rispetto agli obiettivi ed ai livelli prestazionali che la società deve perseguire sulla base dei piani, programmi e delle indicazioni strategiche date dall'Assemblea;

chiedendo chiarimenti all'organo amministrativo nei casi e sui presupposti di cui al precedente articolo 13.14.

#### ART. 19 - BILANCIO

19.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.-----  
19.2 Nei termini e nelle forme previste dalla legge, sarà cura  
del Consiglio d'Amministrazione redigere il bilancio d'e-  
sercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge,  
dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei  
Soci.-----

ART. 20 - LIQUIDAZIONE -----

20.1 Addivenendosi, sussistendone i presupposti negoziali e di  
legge, in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo  
scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le mo-  
dalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori  
determinandone i poteri.-----

ART. 21 - TRASPARENZA -----

21.1 La Società conforma la propria azione ai principi di  
trasparenza per essa sanciti dalle norme in ogni tempo vi-  
genti, assicurando l'adempimento degli obblighi di pubblicità  
prescritti ex lege e garantendo ai soci il potere di infor-  
mazione, ispezione ed accesso in tutti i casi e nei limiti  
previsti dalle disposizioni codicistiche, e segnatamente dagli  
artt. 2343 bis, 2422, 2429, 2441 e 2446 cod.civ., nonché in  
ogni altro caso previsto dal presente Statuto e dall'ordi-  
namento.-----

ART. 22 - NORME TRANSITORIE E FINALI -----

22.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, il  
rapporto societario sarà regolato dalle disposizioni di legge  
in materia di Società per azioni, nonché, comunque, dalle  
disposizioni di legge in materia di società a totale capitale  
pubblico operanti secondo il modello in house providing per  
l'erogazione dei servizi pubblici locali.-----

Firmato: Luigi Maggi - Marco Boiocchi Notaio (sigillo)-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

